

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28467 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udiienza: 02/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Nawal Moughia nata in Marocco il 23/11/1979
avverso l'ordinanza del 22/01/2026 del Tribunale di La Spezia
Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dell'autovettura Citroen C3 tg GN095BN con rinvio al Tribunale di La Spezia in diversa composizione;
lette le conclusioni dell'Avv. Alessandro Nizzoli che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al sequestro dell'autovettura.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2026 il Tribunale di La Spezia ha rigettato l'appello cautelare proposto da Moughia Nawal nei confronti dell'ordinanza in data 22 dicembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, di rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dalla stessa di una autovettura Citroen C3 targata GN095BN, sequestrata, insieme alla somma di euro 68.870,01, in esecuzione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente su beni o altre disponibilità finanziarie della ricorrente, disposto con decreti emessi il 16/10/2024 e il 22/12/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia nei confronti della Nawal, quale amministratrice di diritto della Impianti S&N S.r.l., in concorso con altre 5

persone, in relazione al prezzo e al profitto dei delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. e 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso detta ordinanza, Moughia Nawal, ha proposto ricorso per cassazione, tramite l'Avvocato Alessandro Nizzoli, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c), cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale e processuale in quanto, in relazione alla richiesta di dissequestro dell'autovettura, del valore di euro 11.000, sequestrata all'imputata per equivalente il 16/12/2024 con riguardo al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti - atteso che per la condotta associativa non è prevista la confisca per equivalente - è stata affermata la sussistenza del giudicato cautelare, trattandosi di questione già affrontata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 9 gennaio 2025, senza considerare le circostanze sopravvenute idonee a superare il giudicato (si cita, Sez. 2, n. 19716 del 2010) né fornire adeguata risposta al correlato motivo d'appello.

Premesso che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è idoneo a generare alcun profitto sul piano tributario e di esso può essere sequestrato solo il prezzo, ovvero il compenso pattuito per la sua esecuzione, nel caso in esame corrispondente al 3% dell'importo complessivo delle fatture, dunque pari ad euro 8.151,13 e non già euro 12.248,96, quale calcolato nella misura genetica, si deduce che, successivamente alla decisione del Tribunale del riesame:

è intervenuto il deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite Massini (n. 13.783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025) che ha escluso la solidarietà passiva in caso di concorso di persone nel reato, per cui la confisca deve essere disposta limitatamente a quanto da ciascuno conseguito, con ripartizione in parti uguali in caso non sia nota la quota di ciascun concorrente;

con ordinanza del 9 settembre 2025, relativa a un sequestro per equivalente nei confronti del computato Fargenberger, lo stesso Tribunale ha applicato il criterio di calcolo con ripartizione pro quota del prezzo del reato e dato atto del fatto che, al termine delle indagini preliminari il numero dei computati del reato è aumentato da quattro a sei con le necessarie conseguenze sulla quota di pertinenza.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 275, comma 3, cod. proc. pen., 3 e 27, comma 3, Cost, per avere omesso di prendere in esame il motivo d'appello relativo al calcolo del profitto del prezzo del reato

sequestrabile per equivalente e il tema della sproporzione tra il valore del bene in sequestro e la quota di prezzo sequestrabile all'imputata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto a questa Corte di annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dell'autovettura Citroen C3 tg GN095BN. Ha osservato in tal senso che seppure debba convenirsi che il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento idoneo a legittimare la riproposizione della richiesta di revoca di sequestro preventivo già rigettata con provvedimento non più suscettibile di gravame (Sez. 2, n. 19716 del 06/05/2010, Merlo, Rv. 247113 - 01) e rilevarsi come il Tribunale abbia ritenuto che il profilo in esame fosse stato affrontato dal precedente provvedimento del Tribunale del 9 gennaio 2025, tuttavia il provvedimento citato non risulta abbia affrontato la questione connessa alla proporzione del sequestro, con particolare riferimento alla parametrizzazione del valore della quota da imputare ai soggetti destinatari dell'ablazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Non dubita questa Corte che, in linea di principio, la decisione delle Sezioni unite intervenuta sul tema della confiscabilità o meno di determinati beni e sui limiti e l'estensione della confisca, refluendo automaticamente sulla perdurante legittimità del sequestro ad essa funzionale, rappresenti indubbiamente un "fatto nuovo" agli effetti della corretta applicazione della legge, del quale il giudice deve tenere conto (in tal senso Sez. 2, n. 19716 del 06/05/2010; Rv. 247113 - 01, che rimanda al principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010 Cc. (dep. 13/05/2010) Rv. 246651 - 01, con riferimento alla riproposizione della richiesta di indulto in sede esecutiva). Costituisce principio consolidato quello secondo cui il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delle Sezioni della Corte di cassazione, purché connotato da caratteristiche di stabilità e univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo, che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva della richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata (Sez. 3, n. 27702 del 01/04/2014, Rv. 260232 - 01), di riproposizione di

richiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale non più suscettibile di gravame (Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015, Rv. 265543 - 01), di riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di revoca della sospensione condizionale (Sez. 5, n. 4679 del 02/10/2017, dep. 2018, Rv. 272436 - 01), come della richiesta ex art. 35-ter, ord. pen. (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Rv. 276604 - 01).

2.2. Ed è noto che la materia della confisca per equivalente in presenza di illecito plurisoggettivo è stata di recente oggetto di un intervento delle Sezioni Unite penali di questa Corte secondo le quali, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, con la ulteriore precisazione che il relativo accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Rv. 287756 - 01).

2.3. Dal testo dell'ordinanza impugnata, resa in sede di appello cautelare, che riporta, per questo aspetto, quello della pronuncia dello stesso Tribunale del riesame del 9 gennaio 2025, risulta tuttavia che la questione oggi sottoposta come conseguenza di *overruling*, è già stata affrontata in quella sede - con esplicito confronto col contenuto della sentenza Massini, la cui informazione provvisoria, trattandosi di una decisione del settembre 2024, all'epoca era già da tempo diffusa - e superata, sul presupposto che nel caso in esame non fosse in discussione la solidarietà passiva tra i concorrenti, ma, al più, la proporzione tra il valore del bene sottoposto a vincolo e l'ammontare del prezzo del reato come quantificato e, in quella sede, calcolato dallo stesso istante nell'importo di euro 12.280,96, esclusa qualsiasi manifesta sproporzione, dalla ricorrente non essendo stata allegata, né semplicemente addotta una valutazione di stima del valore del bene ablato.

2.4. Nella materia in discorso va altresì rimarcato, che il criterio della ripartizione in parti uguali, soccorre solo nel caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo e che, come ben chiarito dalle stesse Sezioni Unite Massini, se è vero che il principio opera anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca, tuttavia, l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.

Sotto quest'ultimo profilo, deve altresì considerarsi che la decisione deve essere adottata sulla base degli elementi adottati dalle parti, non prevedendo il modello procedimentale di cui all'art. 322-*bis* cod. proc. pen. (in quanto richiama l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., che, a sua

volta, rinvia alle forme previste dall'art. 127 cod. proc.) l'attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori (v. Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03), non sottaciuto da ultimo che in relazione agli aspetti per i quali assume determinante rilievo, la valutazione riguardo al valore dei beni deve essere compiuta non al momento dell'adozione del vincolo cautelare, ma a quello della definitività del provvedimento ablatorio in cui si determinano gli effetti dello stesso (Sez. 3, n. 30107 del 15/04/2025, Rv. 288586 - 01)

2.5. In disparte la genericità della doglianza, che non ha affatto chiarito quale fosse il ruolo concretamente attribuito al coindagato Fargenberger, al fine di farne discendere una analoga valutazione del prezzo del reato dallo stesso conseguito, deve poi escludersi, alla luce dei principi esposti al § 2.1., che la decisione relativa ad altro coindagato costituisca, di per sé, come correttamente ritenuto nel provvedimento impugnato, un *novum* rilevante al fine di superare il giudicato cautelare.

2.6. Tanto premesso, osserva il Collegio che le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, in ordine all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della ricorrente in relazione all'intero prezzo dei reati ascrittigli e contestati in concorso con i coimputati (nelle more è intervenuto il rinvio a giudizio), anziché con il limite di quanto da ciascun concorrente effettivamente conseguito, sono inammissibili, in quanto relative ad aspetti sui quali il Tribunale si era già pronunciato e che, quindi, non possono essere oggetto di rivisitazione o riconsiderazione nella fase di esecuzione.

3. Dalle stesse ragioni e considerazioni discende altresì la manifesta infondatezza del secondo motivo, col quale si lamenta l'omessa risposta alla censura che attiene alla delimitazione della quota di prezzo del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 sequestrabile all'imputata, laddove, come sopra esposto (§ 2.3.), il Tribunale del riesame aveva già affrontato la questione, precedentemente dedotta, che costituisce il nucleo centrale dei principi tratti dalla sentenza Massini, con l'ordinanza del 9 gennaio 2025, escludendo, alla luce degli elementi a sua conoscenza, la sussistenza di un'evidente sproporzione fra il valore dell'auto sottoposta a vincolo e il prezzo derivante dal delitto oggetto dell'imputazione provvisoria (si veda, da ultimo, in materia di estensione del giudicato cautelare alle questioni dedotte ed effettivamente decise, Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Rv. 284683 - 01)

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente